



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale:

1) n. 17/28.04.2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale:

1. n. 24/25.05.2020

2. n. 49/29.09.2020

3. n. 7/16.02.2021

4. n. 19/04.05.2023

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 2

Entrate Tributarie Comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 3

Agevolazioni Tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. *Abrogato (1)*
1) Comma abrogato con Delibera C.C. n. 7/16.02.2021

ARTICOLO 4

Aliquote e Tariffe

1. La competenza nella determinazione delle tariffe e delle aliquote è stabilita dalle norme di legge in materia.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla normativa vigente, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 5

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 5, del D.lgs n. 446/1997.
2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

ARTICOLO 6

Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni *di legge* per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. (1)
2. La Giunta Comunale provvede altresì a designare il soggetto che sostituisce il Funzionario Responsabile in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con i poteri e le funzioni di cui al comma 1.
3. In particolare, il Funzionario designato quale responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni
 - b) appone, se previsto, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, ovvero approva le liste di emissione/carico con riferimento agli di ingiunzione fiscale;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) cura il contenzioso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13;
 - e) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.15 e ss.;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata in concessione, i poteri del Funzionario Responsabile competono al soggetto all'uopo formalmente designato dal concessionario stesso e comunicato all'Amministrazione, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del Dirigente competente;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni comunque concernenti le entrate tributarie è sempre espresso dal Dirigente competente.

1) comma modificato con delibera C.C. n. 19 del 04.05.2023

CAPO II

DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 7

Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta la rappresentante legale o negoziale, ovvero, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia già venuto a conoscenza, ovvero gli sia già stata contestata la violazione.

ARTICOLO 8

Attività di controllo

1. Il Servizio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. *“... Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell’art. 48, comma 3, e dell’art. 89 del TUEL ...”.* (1)

1) comma modificato con delibera C.C. n. 19 del 04.05.2023

ARTICOLO 9

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell’esercizio dell’attività di accertamento tributario. Dell’eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all’occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

ARTICOLO 10

Rapporti con il Contribuente

1. Nell’esercizio dell’attività tributaria, il Comune è tenuto ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 11

Avviso di Accertamento

1. L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.
2. Qualora la compilazione dell’avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull’atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 12

Notificazioni

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato nella misura definita dal D.M. 12.09.2012. Le stesse sono recuperate unitamente all’entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

CAPO I CONTENZIOSO

ARTICOLO 13 Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al Servizio Tributi e, per le controversie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio anche a professionisti esterni.
2. È possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura a tale scopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
3. Tuttavia, fatta salva ogni differente previsione normativa, spetta sempre al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art.48 del D.lgs n. 546/1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
4. In ogni caso, tutti gli atti processuali, fatta salva ogni differente previsione normativa, sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
5. Al dibattimento, in pubblica udienza, fatta salva ogni differente previsione normativa, se non diversamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile.
6. È compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fin di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

CAPO II AUTOTUTELA

ARTICOLO 14 L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere, tra l'altro:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo;
 - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi e/o infondati.
2. Il provvedimento di annullamento, revoca, rettifica o sospensione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza *di merito*, passata in giudicato, favorevole al Comune. (1)

5. La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato.
6. L'annullamento di un atto invalido, non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

1) comma modificato con delibera C.C. n. 19 del 04.05.2023

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 15 Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'Istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.lgs n. 218/19.06.1997, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e delle seguenti disposizioni.

ARTICOLO 16 Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi la sussistenza di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano pertanto dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto", ovvero quelle che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, nonché, in generale, tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili o comunque determinabile in modo non discrezionale.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, in autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 17 Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura del competente Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento. Non trova applicazione l'art. 5 ter del D.lgs n. 218/19.06.1997. In ogni caso l'eventuale l'attivazione del procedimento a cura del Servizio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente ⁽¹⁾
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

1) Comma modificato con Delibera C.C. n. 49/29.09.2020

ARTICOLO 18 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Il Funzionario Responsabile, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 16 del presente regolamento, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire contenente l'indicazione del tributo e dei relativi periodi d'imposta suscettibili di accertamento, degli elementi rilevanti, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione e del nominativo del responsabile del procedimento. ⁽¹⁾
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'ufficio provvede alla notifica dell'avviso di accertamento.

1) Comma modificato con Delibera C.C. n. 49/29.09.2020

ARTICOLO 19

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il Contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto così come declinato dall'art. 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.
5. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

ARTICOLO 20

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

ARTICOLO 21

Atto di Accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio, e del relativo esito, tra Comune e contribuente deve risultare da verbale sottoscritto da entrambe le parti.
2. In caso di perfezionamento, l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 22

Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 2.600,00 è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. In ogni caso di mancato pagamento, anche di una sola rata:
 - il contribuente decade dal beneficio della rateazione;
 - l'importo non può più essere rateizzato;
 - il contribuente deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 23 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

ARTICOLO 24 **Riduzione delle Sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalla legge.

ARTICOLO 25 **Norme transitorie in tema di accertamento con adesione**

1. La presente disciplina si applica a tutti gli avvisi di accertamento notificati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché a quelli già notificati, per i quali alla medesima data, non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. La stessa è altresì applicabile, su iniziativa dell'ufficio con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

CAPO IV **DIRITTO DI INTERPELLO**

ARTICOLO 26 **Istituzione del diritto di interpello**

1. Il presente capo è formulato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Servizio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ARTICOLO 27

Presentazione dell'istanza

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti.
2. L'istanza deve in ogni caso riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi Professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 30.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica a mezzo PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini.

ARTICOLO 28

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente, del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono le obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 27, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693, della Legge n 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 29
Procedura – Adempimenti del Comune

1. Il Comune trasmette al contribuente, nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, la risposta, scritta e motivata, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
2. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, fermo restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Cervia.

ARTICOLO 30
Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Quando la risposta, con riferimento ad istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) non è comunicata al contribuente entro il termine previsto dall'art. 29, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta/soluzione interpretativa, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con valenza esclusivamente sugli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

CAPO V
RECLAMO E MEDIAZIONE

ARTICOLO 31
Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 come modificato dal D.lgs. 156/2015.
2. Ai sensi del summenzionato art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del D.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. ⁽¹⁾
3. La disciplina organizzativa e gestionale contenuta nel presente Capo si applica alle controversie instaurate dopo il termine di cui all'art. 45, comma 2, del presente regolamento.

1) Comma modificato con Delibera C.C. n. 49/29.09.2020

ARTICOLO 32
Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio competente;
 - b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, se diverso da quello di cui alla lett. a)
 - c) l'oggetto del procedimento promosso;

- d) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
 4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
 5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992.

ARTICOLO 33 **Competenza**

1. Il soggetto competente alla valutazione del reclamo e della proposta di mediazione è indicato nella comunicazione di cui all'art. 32, comma 1, del presente regolamento.
2. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del D.lgs. 446/1997, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso.

ARTICOLO 34 **Valutazione**

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ARTICOLO 35 **Perfezionamento e sanzioni**

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.lgs 19 giugno 1997, n. 218.
3. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 5.000,00 è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura di legge. ⁽¹⁾

¹⁾ Comma modificato con Delibera C.C. n. 49/29.09.2020

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 36 Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Se ed in quanto previsto, il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli, ovvero le liste di carico, direttamente al soggetto competente per la riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

ARTICOLO 37 Differimento e sospensione del pagamento ⁽¹⁾

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie ovvero da altri specifici motivi e/o circostanze, ivi comprese particolari situazioni di disagio economico, individuate nella deliberazione medesima.

¹⁾ Articolo modificato con Delibera C.C. n. 49/29.09.2020

ARTICOLO 38 Dilazione del pagamento ⁽¹⁾

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, *con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese* nei limiti seguenti:
 - a. per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;
 - b. per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - c. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - d. per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
 - e. per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 48 rate mensili;
2. È possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (*es. più avvisi di accertamento o più ingiunzioni fiscali*); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.

3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- 3.1) Persone fisiche e ditte individuali:
- a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 40.000,00;
- 3.2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):
- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
- c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
- 3.3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile;
- c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità^{*1}, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo *all'ultimo* esercizio oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata *entro la data di esecutività dell'atto ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda nel caso in cui la richiesta di dilazione pervenga dopo l'intervenuta esecutività. Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente.*
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. *Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Gli interessi al tasso legale vigente, in caso di ingiunzione già definitiva, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di definitività dell'ingiunzione stessa. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente.* Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 60.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge e *specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici*, che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;

¹*L'Indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente.

- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
7. In deroga alle previsioni di cui al comma 3, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate per debiti fino ad € 3.000,00, le 12 rate per debiti da € 3.000,01 fino ad € 20.000,00, e le 24 rate per debiti da € 20.000,01, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.
 8. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3, fatta salva la previsione di cui al comma 7;
 - b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi, *rimaste insolute*;
 - d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00
 9. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
 10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.
 11. *Il presente articolo si applica anche alle istanze per le quali, alla data di adozione della delibera modificativa da parte del Consiglio Comunale, non è stato formalizzato al contribuente il provvedimento di accoglimento e/o diniego.*

1) Articolo modificato con delibera C.C. n. 19 del 04.05.2023

Articolo 39 Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

- c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Articolo 40 Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ARTICOLO 41 Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
5. *Nel caso risultino ancora insoluti, anche in applicazione del termine di cui al comma 4, avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato. (1)*

ARTICOLO 42

Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 43

Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al Comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, rinviandosi per quanto non disposto alla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate, è fissato il limite, da intendersi come autonomo per singola annualità, di € 12,00.
2. Fatta salva ogni differente previsione normativa di carattere cogente, per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici, non si fa luogo all'accertamento dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e/o interessi, qualora l'ammontare complessivamente dovuto risulti inferiore ad euro 12,00.
3. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti inferiori ad € 12,00, fatto salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole entrate tributarie.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 44

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 45

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016;
2. Ogni eventuali successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.